

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg

Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

(b.u. 1 aprile 2003, n. 13)Art. 1

Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 97 bis del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](#) (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti), le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi da essa richiamate, che non danno luogo a danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, alle quali si applica la disciplina sul temperamento del regime sanzionatorio dettata dal medesimo articolo.

2. Le fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1 sono elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3. *omissis (1)*

4. Nel presente regolamento i riferimenti agli atti normativi sottoindicati sono effettuati utilizzando le seguenti abbreviazioni:

a) testo unico: [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](#) (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dall'articolo 56 della [legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1](#);

b) [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg del 2000](#): [decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg](#) (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come da ultimo modificato dal [decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg](#);

c) [decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002](#): [decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg](#) (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

d) legge n. 447 del 1995: legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

e) d.lgs. n. 22 del 1997: decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

f) d.lgs. n. 152 del 1999: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

g) legge n. 36 del 2001: legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per addetto al controllo si intende il personale incaricato dei compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa provinciale e statale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 2

Procedure per l'esecuzione degli accertamenti e per la determinazione delle prescrizioni

1. In relazione alle fattispecie di violazioni amministrative elencate nell'allegato A, l'addetto al controllo accerta la sussistenza delle fattispecie ivi previste, redigendo apposito verbale recante le seguenti indicazioni:

- a) generalità dell'addetto al controllo e relativo ente di appartenenza;
- b) data e luogo dell'accertamento, con indicazione delle informazioni necessarie per una compiuta individuazione dei luoghi;
- c) generalità e residenza/domicilio dell'autore o degli autori della violazione e degli altri eventuali soggetti responsabili in via solidale;
- d) descrizione dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo;
- e) estremi della normativa ambientale violata, con indicazione del singolo o dei singoli disposti normativi violati e degli importi edittali delle sanzioni normativamente previste;
- f) descrizione delle carenze riscontrate e fissazione delle prescrizioni e dei tempi di adeguamento necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate;
- g) avvertenza in ordine all'attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove non sia data osservanza alle prescrizioni impartite nel verbale di accertamento, entro i termini da esso stabiliti;
- h) indicazione dell'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e di quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.

2. I termini di adeguamento previsti dal comma 1, lettera f), sono espressi nell'unità di tempo rappresentata dal numero di giorni considerato tecnicamente congruo per l'adeguamento in ragione della fattispecie di violazione amministrativa riscontrata. Non sono ammesse proroghe ai termini di adeguamento prescritti. Tuttavia, su richiesta scritta dell'interessato formulata prima della scadenza, l'addetto al controllo può eccezionalmente prorogare il termine di adeguamento, in considerazione della particolare complessità o dell'oggettiva difficoltà dell'adempimento o quando specifiche circostanze non imputabili al trasgressore determinano un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti necessari alla conformazione alle norme violate.

3. Il verbale di accertamento è compilato e sottoscritto dall'addetto al controllo. Copia del verbale è consegnata contestualmente al trasgressore o, cumulativamente, ai trasgressori ovvero all'incaricato o all'addetto dell'ente o dell'impresa presenti.

4. Qualora il trasgressore o i trasgressori ovvero l'incaricato o l'addetto dell'ente o dell'impresa non siano presenti all'atto del sopralluogo, nonché nel caso di accertamenti complessi che richiedano verifiche successive da svolgersi al di fuori del luogo in cui è stata commessa la violazione, copia del verbale di accertamento è notificata tempestivamente al trasgressore a cura dell'addetto al controllo, secondo le modalità previste dall'articolo 14, commi quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tale eventualità il termine prescritto per l'adeguamento decorre dalla data di notificazione del verbale agli interessati.

5. Una copia del verbale di accertamento è conservata dall'addetto al controllo, il quale provvede altresì a comunicarne copia all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo e, per conoscenza, a quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di notificazione del verbale di accertamento agli interessati non presenti all'atto del sopralluogo, l'addetto al controllo comunica alle predette autorità la data dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento.

6. Qualora, nelle fattispecie di violazioni amministrative elencate nell'allegato A, l'addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, l'autorità preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa richiede all'addetto al controllo di provvedere, mediante notificazione, ai predetti adempimenti, informando contestualmente, ove non coincidente, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo. Qualora l'addetto al controllo ometta nuovamente l'adempimento, ad esso provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, fatte salve le responsabilità a carico dell'addetto al controllo previste dalle leggi vigenti.

7. Ai sensi dell'articolo 97 bis, comma 3, del [testo unico](#), nelle ipotesi regolate dal presente articolo il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è comunque obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai commi 1, lettera f), e 6.

8. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predispone un modello di verbale di accertamento conforme ai contenuti stabiliti dal comma 1, curandone la diffusione e la distribuzione agli enti e alle strutture competenti all'esercizio delle attività di vigilanza e controllo ai sensi del presente regolamento.

9. Per autorità competenti all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell'articolo 97 bis del [testo unico](#) e del presente articolo, si intendono le autorità competenti - in base alla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti o alle altre norme da essa richiamate - all'emanazione delle diffide e dei provvedimenti ripristinatori. Qualora le predette normative non contemplino, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, espressi provvedimenti ripristinatori per la conformazione alle norme violate, per autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell'articolo 97 bis [testo unico](#) e del presente articolo, si intende quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa, che provvede, ove occorra, ad emanare le prescrizioni ai sensi del citato articolo 97 bis, comma 2.

Art. 3

Verifica e irrogazione della sanzione amministrativa

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'agente accertatore che ha effettuato l'originario controllo esegue la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, secondo periodo, l'autorità competente all'emanazione del provvedimento conseguente a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni, avvalendosi preferibilmente dell'agente accertatore che ha effettuato l'originario controllo.

2. In esito alle verifiche previste dal comma 1, l'addetto al controllo trasmette copia del relativo verbale di accertamento all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, nonché a quella competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

3. Ove, a seguito della verifica, venga accertata l'inosservanza - anche parziale - delle prescrizioni entro i termini prefissati, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e delle altre disposizioni da essa eventualmente richiamate. In tal caso il termine iniziale del procedimento relativo all'irrogazione della sanzione amministrativa decorre dalla data in cui è stato completato il controllo di verifica.

4. Nelle fattispecie di cui all'articolo 97 bis, comma 5, del [testo unico](#), l'addetto al controllo comunica - a fini conoscitivi - copia del relativo verbale di accertamento all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, nonché a quella preposta all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 4

Recidiva

1. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 97 bis del [testo unico](#) non si applica nei confronti del medesimo trasgressore che commette ulteriori violazioni della medesima fattispecie elencata nell'allegato A, nell'arco dei cinque anni successivi all'accertamento della prima violazione.

Art. 5

Coordinamento con l'art. 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia)

1. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 97 bis del [testo unico](#) non si applica agli imprenditori che abbiano aderito ai programmi di emersione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, precedentemente agli accertamenti eseguiti ai sensi del presente regolamento.

2. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 97 bis del [testo unico](#) trova applicazione qualora risulti più favorevole per il trasgressore rispetto alle disposizioni legislative statali che saranno emanate ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 6

Norme transitorie

1. L'articolo 97 bis, comma 5, del [testo unico](#) si applica altresì alle violazioni rientranti nelle fattispecie elencate nell'allegato A, che siano state accertate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della [legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1](#) e la data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora:

a) non sia intervenuto, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale;

b) il trasgressore esegua spontaneamente - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento - gli adempimenti di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate.

2. Nei casi indicati al comma 1, il trasgressore comunica all'autorità preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa l'avvenuta spontanea conformazione alle disposizioni violate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. L'autorità indicata al comma 2 dispone l'esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Ai casi contemplati dai commi 1 e 2 si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 4 e 5.

5. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 97 bis del [testo unico](#), ivi compreso il regime transitorio del presente articolo, si applica anche alle violazioni rientranti nelle fattispecie elencate nell'allegato A, commesse precedentemente alla data di entrata in vigore della [legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1](#), purché accertate successivamente alla medesima data e fatto salvo quanto specificamente previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Allegato A (art. 1, comma 2)

Individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica il temperamento del regime sanzionatorio

I) Violazioni in materia di tutela dell'aria dagli inquinamenti

Fattispecie

Eventuali limiti o condizioni

Norme regolatrici

Norme sanzionatorie

a) omessa presentazione di denuncia ovvero presentazione di denuncia incompleta di impianto termico o produttivo esistente alla data del 13 dicembre 1978 e di impianto termico nuovo

artt. 6, 7 e 8 del [testo unico](#)

art. 47, comma 1, lettera b), del [testo unico](#)

b) omessa denuncia di avvenuto trasferimento della gestione di impianti produttivi o misti

art. 8, comma 4, del [testo unico](#)

art. 47, comma 1, lettera d), del [testo unico](#)

c) presentazione di domanda di autorizzazione alle emissioni incompleta

art. 8, comma 3, del [testo unico](#)

art. 47, comma 1, lettera c), del [testo unico](#)

d) omessa trasmissione all'APPA del certificato di collaudo degli impianti termici

art. 9, comma 1, del [testo unico](#)

art. 47, comma 1, lettera e), del [testo unico](#)

e) superamento limiti nelle gallerie stradali e autostradali

art. 12 del [testo unico](#)

art. 47, comma 1, lettera e), del [testo unico](#)

f) omessa comunicazione di dati al catasto

art. 40, comma 3, del [testo unico](#)

art. 49, comma 1, lettera f), del [testo unico](#)

II) Violazioni in materia di tutela dell'acqua dagli inquinamenti

Fattispecie

Eventuali limiti o condizioni

Norme regolatrici

Norme sanzionatorie

a) superamento dei limiti di accettabilità per scarichi di acque reflue domestiche

scarichi con meno di cinque abitanti equivalenti

art. 17 del [testo unico](#)

art. 48, comma 1, lettera b), del [testo unico](#)

b) mancanza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, esistente alla data del 13 dicembre 1978

scarichi con meno di cinque abitanti equivalenti

artt. 20, 23 e 23 bis del [testo unico](#)

art. 48, comma 1, lettera b) e d), del [testo unico](#)

c) presentazione di domanda di autorizzazione allo scarico incompleta

art. 23 del [testo unico](#)

art. 9 del [decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002](#)

art. 48, comma 1, lettera d), del [testo unico](#)

d) omessa comunicazione di subentro nella titolarità o nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato

art. 23, comma 5, del [testo unico](#)

art. 48, comma 1, lettera g), del [testo unico](#)

e) omessa comunicazione di dati al catasto

art. 40, comma 3, del [testo unico](#)

art. 49, comma 1, lettera f), del [testo unico](#)

f) contravvenzioni alle disposizioni stabilite dalla parte II del [testo unico](#) o dal piano provinciale di risanamento delle acque

violazioni caratterizzate al massimo dalla messa in pericolo e non dal danno alle risorse idriche, riconducibili a scarichi di acque reflue domestiche e urbane o alla gestione delle deiezioni animali

parte II del [testo unico](#); piano provinciale di risanamento delle acque (norme di attuazione)

art. 61 del [testo unico](#)

III) Violazioni in materia di gestione dei rifiuti (*)

Fattispecie

Eventuali limiti o condizioni

Norme regolatrici

Norme sanzionatorie

a) ritardata comunicazione annuale (MUD) alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Alla segnalazione della CCIAA si applica il disposto dall'art. 97 bis, comma 5, del [testo unico](#)

art. 63 del [testo unico](#); art. 11, comma 3, del d.lgs. 22 del 1997

art. 52, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 22 del 1997;

artt. 50 e 92 del [testo unico](#)

b) ritardata comunicazione annuale (MUD) alla CCIAA

entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), qualora la violazione riguardi la gestione di rifiuti non pericolosi in quantità annuale non superiore a venti metri cubi o di rifiuti pericolosi in quantità annuale non superiori a dieci metri cubi. Alla segnalazione della CCIAA si applica il disposto dell'art. 97 bis, comma 5, del [testo unico](#)

art. 63 del [testo unico](#); art. 11, comma 3, del d.lgs. 22 del 1997

art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997;

artt. 50 e 92 del [testo unico](#)

c) incompleta comunicazione annuale (MUD) alla CCIAA

qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'accertamento della violazione avvenga entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e non si configurino le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- 2) il trasgressore ottemperi alle prescrizioni dell'addetto al controllo o dell'APPA, emanate ai sensi del presente regolamento, comunicando i dati necessari all'APPA e alla CCIAA;
- 3) la violazione riguardi la gestione di rifiuti in quantità non superiori a quelle indicate nella precedente lettera b);
- 4) esistano registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari di identificazione degli stessi o altra documentazione contabile tenuta per legge, in base ai quali sia possibile la ricostruzione di tutte le movimentazioni dei rifiuti, nonché qualora le informazioni mancanti siano desumibili dalla comunicazione annuale medesima

art. 63 del [testo unico](#);

art. 11, comma 3, del d.lgs. 22 del 1997

art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997;

artt. 50 e 92 del [testo unico](#)

d) omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti

qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'accertamento della violazione o delle violazioni avvenga entro l'anno solare nel quale è avvenuta la produzione o la gestione dei rifiuti;
- 2) il trasgressore ottemperi alle prescrizioni dell'addetto al controllo o dell'APPA, emanate ai sensi del presente regolamento, compilando correttamente il registro, dandone anche conto nell'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni";
- 3) la violazione o le violazioni riguardino la gestione di rifiuti in quantità globalmente non superiori a quelle indicate nella precedente lettera b);
- 4) esistano formulari di identificazione dei rifiuti o qualsiasi altra documentazione contabile tenuta per legge, in base ai quali sia possibile la ricostruzione di tutte le movimentazioni dei rifiuti nel periodo di riferimento, ovvero qualora sia possibile la compilazione del registro con l'informazione mancante a prescindere dai formulari e dalla documentazione contabile, desumendo dal registro medesimo le informazioni mancanti

art. 63 del [testo unico](#); art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997; art. 3 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg](#) e s.m.

art. 52, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 22 del 1997; artt. 50 e 92 del [testo unico](#)

e) omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e indicazione di dati incompleti o inesatti nei medesimi formulari

qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'accertamento della violazione o delle violazioni avvenga entro l'anno solare nel quale è effettuata la movimentazione dei rifiuti;
- 2) il trasgressore ottemperi alle prescrizioni dell'addetto al controllo o dell'APPA, emanate ai sensi del presente regolamento, compilando correttamente il formulario o il nuovo formulario, dandone anche conto nell'apposito spazio riservato alle «annotazioni»;
- 3) la violazione o le violazioni riguardino la movimentazione di rifiuti non pericolosi in quantità globalmente non superiori a venti metri cubi, ovvero - nell'ipotesi contemplate dall'art. 52, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 22 del 1997 - anche rifiuti pericolosi in quantità non superiore a dieci metri cubi;
- 4) le informazioni relative ai trasporti e alle movimentazioni di rifiuti siano comunque riportate nel registro di carico e scarico, ove prescritto, o in altre scritture contabili tenute per legge o l'informazione mancante sia ricostruibile sulla base delle altre informazioni riportate nei formulari incompleti

art. 63 del [testo unico](#);

art. 15 del d.lgs. n. 22 del 1997;

art. 3 del [D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg](#) e s.m.

art. 52, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 22 del 1997; artt. 50 e 92 del [testo unico](#)

(*) Relativamente alle violazioni amministrative contemplate dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del presente regolamento e riferibili alle fattispecie considerate dalla presente sezione III (Violazioni in materia di gestione dei rifiuti), si prescinde dai limiti e dalle condizioni riportati nella seconda colonna, concernenti scadenze di termini - anche per l'accertamento -, ottemperanza a prescrizioni, quantitativi di rifiuti, anno di produzione, di gestione e di movimentazione dei rifiuti.

IV) Violazioni in materia di protezione dalle esposizioni e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Fattispecie

Eventuali limiti o condizioni

Norme regolatrici

Norme sanzionatorie

a) violazione dei criteri specifici di localizzazione e delle direttive dei comuni di cui agli artt. 3 e 3 bis del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg del 2000](#)

qualora siano applicabili alla violazione anche altre sanzioni amministrative previste dalla disciplina provinciale in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio

artt. 3 e 3 bis del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg del 2000](#)

art. 15 bis, comma 5, del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg del 2000](#);

art. 15, comma 2, della legge n. 36 del 2001

V) Violazioni in materia di inquinamento acustico

Fattispecie

Eventuali limiti o condizioni

Norme regolatrici

Norme sanzionatorie

a) superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione o di immissione

- qualora il rispetto dei valori limite possa essere garantito mediante interventi o azioni di modesta entità da realizzarsi nei successivi cinque giorni lavorativi decorrenti dalla fissazione delle prescrizioni dell'addetto al controllo o del comune, ai sensi del presente regolamento;

- sono esclusi gli impianti e le infrastrutture contemplati dall'art. 11 della legge n. 447 del 1995

art. 60 della [legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10](#) (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);

art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995

art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995

b) svolgimento di attività di cantiere che diano luogo al superamento dei lavori limite, in assenza dell'autorizzazione comunale in deroga

art. 11, comma 1, del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg](#); art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995

art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995

c) omessa redazione della relazione e delle dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), nonché mancata conservazione nel locale o omessa esibizione delle stesse

artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215

art. 10, comma 3, della legge n. 447 del 1995

NOTE

(1) La Corte dei conti non ha vistato il comma 3, che diceva: "Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni di specificazione e di integrazione per l'agevole applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 97 bis del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](#)"